



**2023/0290(COD)**

5.12.2023

# **EMENDAMENTI**

## **268 - 456**

**Progetto di relazione**  
**Marion Walsmann**  
(PE754.649v01-00)

Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE

Proposta di regolamento  
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))



**Emendamento 268**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente il prodotto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 per la parte di prodotto interessata dalla modifica o per l'intero prodotto se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sua sicurezza.***

Or. en

**Emendamento 269**

**Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se un mercato online non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 30 sulla tracciabilità degli operatori commerciali da parte dei fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 e se, di conseguenza, l'operatore commerciale non è tracciabile o diventa non tracciabile, il mercato online è considerato l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020***

***[regolamento sulla vigilanza del mercato]  
responsabile dei compiti di cui all'articolo  
4, paragrafo 3, dello stesso regolamento  
per quanto concerne i giocattoli  
dell'operatore commerciale non  
tracciabile.***

Or. en

#### *Motivazione*

*The Digital Services Act (DSA) includes a new set of horizontal rules to regulate the responsibility of online intermediaries, including online marketplaces. The DSA obliges online platforms to conduct traceability due diligence on traders that conclude distance contracts with consumers on those platforms (Article 30 of the DSA). Where an online marketplace fails to carry out this due diligence, traders of non-compliant toys may remain untraceable. This new obligation on online marketplaces will therefore close this particular loophole. It would apply in the case of untraceable traders in the case of imported goods as well as to traders established in the EU that become untraceable. As established in relation to Article 11a, placing responsibility on online intermediaries is consistent with the "deemed importer" concept established under the proposal for a Regulation establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority.*

#### **Emendamento 270**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 11 bis***

#### ***Fornitori di mercati online***

***1. Fatto salvo il divieto di condurre una sorveglianza generale di cui al regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online, prima e dopo aver consentito l'offerta del giocattolo da parte dell'operatore commerciale, compiono sforzi ragionevoli per condurre semplici verifiche casuali volte ad appurare se il giocattolo offerto sulla loro interfaccia è stato identificato come pericoloso nel portale Safety Gate.***

***2. I fornitori di mercati online sono soggetti a obblighi specifici a norma del regolamento (UE) 2023/988 relativamente alla rimozione dei contenuti che si riferiscono a un'offerta di un giocattolo pericoloso dalle loro interfacce online e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un giocattolo che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi.***

***3. Fatta salva la prescrizione per cui un operatore economico deve essere stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, se non è possibile identificare un fabbricante di un giocattolo, oppure il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione, e non è possibile identificare un importatore, un rappresentante autorizzato e un fornitore di servizi di logistica, il fornitore di mercati online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali e che non è un fabbricante, un importatore o un distributore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, è soggetto all'obbligo, imposto dalle autorità di vigilanza del mercato, di offrire ai consumatori rimedi adeguati e proporzionati se:***

***a) un'autorità di vigilanza del mercato, con una richiesta motivata, chiede al fornitore di mercati online di identificare l'operatore economico o la persona che ha fornito il giocattolo al fornitore di mercati online; e***

***b) il fornitore di mercati online non identifica l'operatore economico o la persona che ha fornito il prodotto al fornitore di mercati online entro un mese dalla ricezione della richiesta.***

*4. Fatta salva la prescrizione per cui un operatore economico deve essere stabilito nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020, se non è possibile identificare un fabbricante di un giocattolo, oppure il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione, e non è possibile identificare un importatore, un rappresentante autorizzato e un fornitore di servizi di logistica, il fornitore di mercati online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali e che non è un fabbricante, un importatore o un distributore è soggetto all'obbligo, imposto dalle autorità di vigilanza del mercato, di offrire ai consumatori rimedi adeguati e proporzionati se tale fornitore non rispetta l'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065.*

Or. en

**Emendamento 271**

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*

*Fornitori di mercati online*

*1. I fornitori di mercati online, prima di consentire la pubblicazione di un'offerta per un giocattolo, si adoperano per verificare se tale giocattolo è identificato come soggetto a misure correttive pubblicate nel portale Safety Gate o su qualsiasi altra banca dati o interfaccia online liberamente accessibile il cui riferimento deve essere stabilito dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

*2. Se ottengono informazioni riguardo a misure adottate nei confronti di giocattoli pericolosi mediante il portale Safety Gate, i fornitori di mercati online si adoperano affinché, prontamente, sia evitata la pubblicazione dell'offerta oppure, se questa è stata già pubblicata, l'offerta sia rimossa o sia altrimenti disabilitato l'accesso alla stessa.*

*I fornitori di mercati online informano le autorità degli elenchi e delle azioni intraprese.*

*3. Nel cooperare con le autorità nazionali, le associazioni di consumatori o altre organizzazioni della società civile, nonché con gli operatori economici pertinenti e gli operatori commerciali, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un giocattolo che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi, i fornitori di mercati online assicurano che l'operatore economico pertinente oppure, se tale operatore economico non procede in tal senso, il fornitore di mercati online stesso o un operatore terzo sotto la sua responsabilità adotti misure correttive adeguate e tempestive, compreso il richiamo del prodotto.*

*4. I fornitori di mercati online responsabili del richiamo per la sicurezza del prodotto offrono al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/988.*

Or. en

**Emendamento 272**  
**Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoș**

**Proposta di regolamento**  
**Capo II bis (nuovo)**

***Fornitori di mercati online***

Or. en

**Emendamento 273**

**Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 12 bis***

***Obblighi degli operatori economici in  
caso di vendite a distanza***

***Se gli operatori economici mettono i  
giocattoli a disposizione sul mercato  
online o attraverso altri mezzi di vendita a  
distanza, l'offerta di tali giocattoli indica  
in modo chiaro e visibile almeno le  
seguenti informazioni:***

- a) nome, denominazione commerciale  
registrata o marchio registrato del  
fabbricante, così come l'indirizzo postale  
ed elettronico al quale può essere  
contattato;***
- b) se il fabbricante non è stabilito  
nell'Unione, nome, indirizzo postale ed  
elettronico del responsabile ai sensi  
dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente  
regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 1,  
del regolamento (UE) 2019/1020; e***
- c) qualsiasi avvertenza o informazione  
sulla sicurezza che deve essere apposta sul  
giocattolo o sull'imballaggio o inserita in  
un documento di accompagnamento  
conformemente al presente regolamento o  
alla normativa di armonizzazione  
dell'Unione applicabile, in una lingua che  
possa essere facilmente compresa dai  
consumatori, come stabilito dallo Stato  
membro in cui il giocattolo è messo a***



*disposizione sul mercato.*

Or. en

**Emendamento 274**  
**Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 bis**

***Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online consentono ai venditori sulle loro piattaforme di soddisfare i seguenti requisiti:***

***a) visibilità delle avvertenze di cui all'articolo 6, paragrafo 3; e***

***b) visibilità del vettore di dati di cui all'articolo 17, paragrafo 5.***

Or. en

*Motivazione*

*Tale nuovo paragrafo consente di applicare l'articolo 31 del regolamento sui servizi digitali (conformità dal momento della progettazione per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali) anche ai giocattoli.*

**Emendamento 275**  
**Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoș**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 12 ter**

***I fornitori di mercati online cui si applica la sezione 4 del regolamento (UE)***

**2022/2065 compiono sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, prima e dopo aver consentito a un operatore commerciale di offrire un prodotto sul mercato online, se tale prodotto è stato identificato come pericoloso in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, messa a disposizione in uno Stato membro o nell'Unione, in particolare il portale Safety Gate. La Commissione prepara orientamenti sugli aspetti pratici di tali verifiche casuali.**

Or. en

#### Motivazione

*This new paragraph addresses how the general provisions of the Digital Services Act related to reasonable efforts to check illegal content could be applied in the specific context of the Toy Safety Regulation, taking into account that the DSA is a horizontal regulation that allows other pieces of legislation to specify and complement it, including explicitly the legislation on product safety. It is consistent with Articles 2(4), 30 (2) and 31(3) of the DSA. The foreseen obligations for providers of online marketplaces are proportionate, especially given the high percentage of notifications on Safety Gate that relate to illegal toys that can still be found regularly on online marketplaces. They do not imply an imposition of a general monitoring obligation nor a general active fact-finding obligation, and they do not modify the DSA's general liability rules and exemptions.*

#### **Emendamento 276** **Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione può, **mediante** atti di esecuzione, **stabilire** specifiche comuni **per** i requisiti essenziali di sicurezza se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

##### *Emendamento*

La Commissione può **adottare** atti di esecuzione **che stabiliscono** specifiche comuni **relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare** i requisiti essenziali di sicurezza **e di tutela della salute di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati solo** se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

*a) la Commissione ha richiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al presente regolamento e:*

*i) la richiesta non è stata accolta; o*

*ii) le norme armonizzate corrispondenti a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*

*iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e*

*b) nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti di cui al presente regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.*

Or. en

#### *Motivazione*

*La modifica è volta ad allineare il testo al compromesso raggiunto nel regolamento relativo alle macchine.*

#### **Emendamento 277**

**Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) manca una norma armonizzata che copra tali requisiti il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale*

*soppresso*

*dell'Unione europea, oppure la norma non soddisfa i requisiti cui intende riferirsi;*

Or. en

**Emendamento 278**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:*

*soppresso*

*1) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa;*

*2) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:*

*a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta;*

*b) non soddisfano la richiesta; oppure*

*c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.*

Or. en

**Emendamento 279**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16**

**Articolo 16**

**soppresso**

**Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

**1.**

**La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un'etichetta applicata al giocattolo o sull'imballaggio.**

**In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un foglietto che accompagna il giocattolo.**

**In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli venduti in espositori da banco dove non è tecnicamente possibile apporre la marcatura CE su ogni singolo giocattolo, la marcatura CE può essere apposta sull'espositore da banco a condizione che quest'ultimo sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per il giocattolo.**

**Se la marcatura CE apposta sul giocattolo non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, questa deve essere apposta anche sull'imballaggio.**

**2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato.**

**3. La marcatura CE, ove applicabile in conformità dell'articolo 6, è seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra avvertenza che indichi un rischio o un impiego particolare.**

**4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.**

Or. en

**Emendamento 280**  
**Antonius Manders**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un'etichetta applicata al giocattolo o sull'imballaggio.

*Emendamento*

La marcatura CE ***fisica o digitale*** è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un'etichetta applicata al giocattolo o sull'imballaggio.

Or. en

*Motivazione*

*Con la marcatura CE il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili. Tale obbligo potrebbe essere assolto anche mediante il passaporto del prodotto, che il fabbricante dovrebbe creare per fornire informazioni sulla conformità del giocattolo al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile.*

**Emendamento 281**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un foglietto che accompagna il giocattolo.

*Emendamento*

In deroga al primo comma, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un foglietto che accompagna il giocattolo ***o sul passaporto del prodotto.***

Or. en

**Emendamento 282**  
**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Passaporto del prodotto

Passaporto **digitale** del prodotto

Or. en

### **Emendamento 283**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti creano un passaporto del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 18.

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti creano un passaporto **digitale** del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto **digitale** del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 18.

Or. en

### **Emendamento 284**

**Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) corrisponde a uno specifico modello di giocattolo;

a) corrisponde a uno specifico modello di giocattolo, **a meno che le differenze tra i modelli non siano irrilevanti al fine di garantire la sicurezza del giocattolo;**

Or. en

### **Emendamento 285**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

*Emendamento*

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui ***alle normative dell'Unione applicabili ai giocattoli e segnatamente*** al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Or. en

**Emendamento 286**  
**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

*Emendamento*

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui ***alle normative dell'Unione applicabili ai giocattoli e segnatamente*** al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Or. en

**Emendamento 287**  
**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) è aggiornato;

*Emendamento*

d) è aggiornato, ***vale a dire non presenta informazioni obsolete che***



*risalgono a oltre tre mesi prima;*

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo di aggiornamento impone alle imprese un onere amministrativo considerevole. Tale onere può essere attenuato introducendo un limite minimo di tre mesi, che consentirebbe alle imprese di aggiornare i relativi passaporti del prodotto con cadenza trimestrale e, quindi, di assicurare una maggiore conformità.*

**Emendamento 288**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) è aggiornato;

*Emendamento*

d) è *costantemente* aggiornato:

Or. en

**Emendamento 289**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici;

*Emendamento*

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, *alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai sindacati*, alla Commissione e ad altri operatori economici;

Or. en

## Emendamento 290

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici;

##### *Emendamento*

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici **conformemente alla direttiva (UE) 2016/943**;

Or. en

## Emendamento 291

Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

##### *Emendamento*

g) rimane disponibile per un periodo **pari almeno alla durata di vita prevista o di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato dell'ultimo modello del giocattolo, a seconda di quale sia il periodo più lungo**, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

Or. en

## Emendamento 292

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

### Proposta di regolamento

## Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

### *Testo della Commissione*

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

### *Emendamento*

g) rimane disponibile per un periodo di **almeno** 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato **dell'ultimo modello** del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

Or. en

## **Emendamento 293**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***g bis) è basato su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, è leggibile mediante dispositivi informatici, strutturato e consultabile ed è trasferibile mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile aperta senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile;***

Or. en

## **Emendamento 294**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i**

*Testo della Commissione*

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10.

*Emendamento*

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10 ***onde agevolare la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti.***

Or. en

**Emendamento 295**

**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) è compatibile ai fini della trasmissione delle informazioni sul prodotto mediante il sistema di allarme rapido Safety Gate e il Safety Business Gateway di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (UE) 2023/988.***

Or. en

**Emendamento 296**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento.

4. Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento ***e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli.***

Or. en

## Emendamento 297

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, in alternativa il vettore di dati può essere apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza.

##### *Emendamento*

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, in alternativa il vettore di dati può essere apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza. ***Il vettore di dati è inoltre accompagnato dalla dicitura "Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili online" o da una dicitura simile.***

Or. en

## Emendamento 298

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, ***in alternativa*** il vettore di dati ***può***

##### *Emendamento*

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, il vettore di dati ***è*** apposto

*essere* apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza.

sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza. *Il vettore di dati è inoltre accompagnato dalla dicitura "Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito web del fabbricante" o da una dicitura simile.*

Or. en

### **Emendamento 299**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. L'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato fornisce agli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione dello stesso una copia digitale del vettore di dati onde consentire loro di renderla accessibile ai consumatori e alle autorità di vigilanza del mercato qualora questi non possano avere fisicamente accesso al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di una richiesta.*

Or. en

### **Emendamento 300**

**Beata Mazurek**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8.** *In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie.*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 301**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie.

8. In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie ***nella misura in cui gli obblighi di informazione stabiliti nell'atto delegato sono equivalenti.***

Or. en

### **Emendamento 302**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias**

Echeverría

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:

*Emendamento*

La Commissione, ***prima dell'applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 56***, adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:

Or. en

**Emendamento 303**

**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:

*Emendamento*

La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano ***solo*** i requisiti ***essenziali***, specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:

Or. en

**Emendamento 304**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano

*Emendamento*

La Commissione adotta atti ***delegati*** che determinano i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in



in particolare:

particolare:

Or. en

### **Emendamento 305**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.**

**soppresso**

Or. en

### **Emendamento 306**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

**d) i soggetti che hanno accesso alle informazioni nel passaporto del prodotto e le informazioni cui tali soggetti hanno accesso e i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, *gli importatori e i distributori, i rivenditori, i riparatori, i ricondizionatori, i***

*responsabili della rigenerazione, i riciclatori*, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti, *le organizzazioni di pubblico interesse* e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Or. en

### **Emendamento 307**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile specificando il periodo minimo durante il quale gli attori della catena del valore che conservano i dati ne garantiscono la disponibilità continua.*

Or. en

### **Emendamento 308**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Or. en

**Emendamento 309**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 bis.** *La Commissione è tenuta ad assicurare un'assistenza sostanziale, direttamente o attraverso le autorità nazionali pertinenti, alle PMI e alle microimprese quando preparano un passaporto del prodotto per i rispettivi giocattoli. Tale assistenza comprende l'offerta di sessioni di formazione complementari, dotazioni finanziarie per iniziative di formazione e l'accesso a soluzioni software gratuite. La Commissione elabora orientamenti globali e linee guida mirate onde agevolare la predisposizione e il funzionamento effettivi del passaporto del prodotto, compreso lo sviluppo di uno strumento di traduzione automatica per le lingue di cui al paragrafo 2, lettera e). Tali misure di assistenza sono pienamente operative entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

Or. en

**Emendamento 310**  
**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto **digitale** del prodotto

Or. en

### Emendamento 311

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 18 – paragrafo 2

###### *Testo della Commissione*

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili.

###### *Emendamento*

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili. ***Il passaporto del prodotto è progettato e funziona in modo accessibile e integra il principio della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione.***

Or. en

### Emendamento 312

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 18 – paragrafo 3

###### *Testo della Commissione*

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto del prodotto gratuitamente.

###### *Emendamento*

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto del prodotto, ***conformemente alle normative dell'Unione***, gratuitamente.

Or. en

### Emendamento 313

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### Proposta di regolamento

**Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *I consumatori non sono tenuti a registrarsi, a procedere al download o a fornire una password per accedere al passaporto del prodotto. Una funzionalità consente ai consumatori di inserire segnalazioni riguardo ai giocattoli che presentano un rischio per la loro salute e la loro sicurezza mediante una sezione distinta del portale Safety Gate conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988.*

Or. en

**Emendamento 314**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *La progettazione e il funzionamento dei passaporti del prodotto sono tali da garantire la loro facilità d'uso e accessibilità.*

Or. en

**Emendamento 315**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. I consumatori non sono tenuti a registrarsi, a procedere al download o all'installazione di applicazioni o a fornire una password per accedere al passaporto del prodotto. Una funzionalità consente ai consumatori di inserire segnalazioni riguardo ai giocattoli che presentano un rischio per la loro salute e la loro sicurezza mediante una sezione distinta del portale Safety Gate conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988.*

Or. en

**Emendamento 316**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 quater. Su richiesta orale o scritta oppure se il passaporto del prodotto è temporaneamente non disponibile al momento dell'acquisto del giocattolo, i fabbricanti forniscono le informazioni contenute nel passaporto del prodotto con mezzi alternativi su un supporto durevole. I fabbricanti forniscono tali informazioni a prescindere dall'acquisto e gratuitamente.*

Or. en

**Emendamento 317**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

*Emendamento*

4. I dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto ***o dalle autorità competenti.***

Or. en

**Emendamento 318**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Gli operatori economici non ***possono tracciare, analizzare o utilizzare*** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

*Emendamento*

6. Gli operatori economici, ***così come qualsiasi altra persona fisica o giuridica pertinente, non tracciano o profilano gli utilizzatori finali, né trattano altrimenti i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679, e non analizzano o utilizzano*** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente ***e assolutamente*** necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online. ***Gli utilizzatori finali non sono tenuti a installare software, registrarsi o trattare altrimenti dati personali per accedere al passaporto digitale del prodotto online.***

Or. en

**Emendamento 319**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 18 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Gli operatori economici non **possono tracciare, analizzare o utilizzare** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

*Emendamento*

6. Gli operatori economici non **tracciano, analizzano o utilizzano** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente **e assolutamente** necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online. **Gli utilizzatori finali non sono tenuti a installare software, registrarsi o trattare altrimenti dati personali per accedere al passaporto digitale del prodotto online.**

Or. en

## Emendamento 320

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Gli operatori economici non **possono tracciare, analizzare o utilizzare** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

*Emendamento*

6. Gli operatori economici non **tracciano, analizzano o utilizzano** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente **e assolutamente** necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

Or. en

## Emendamento 321

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *I diritti di accedere alle informazioni nel passaporto del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 10.*

Or. en

**Emendamento 322**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *Sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati.*

Or. en

**Emendamento 323**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quater.** *Il passaporto del prodotto è progettato e gestito in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.*

Or. en

**Emendamento 324**  
**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – titolo**

*Testo della Commissione*

Registro dei passaporti del prodotto

*Emendamento*

Registro dei passaporti **digitali** del prodotto

Or. en

**Emendamento 325**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Onde rendere i controlli più efficienti, il registro deve essere automaticamente accessibile da altre piattaforme per la condivisione dei dati utilizzate dalle autorità, come i sistemi informatici doganali.**

Or. en

**Emendamento 326**  
**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – titolo**

*Testo della Commissione*

Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

*Emendamento*

Controlli doganali relativi al passaporto **digitale** del prodotto

Or. en

## Emendamento 327

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono effettuate elettronicamente e automaticamente utilizzando l'interconnessione tra il registro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]].

##### *Emendamento*

5. Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono effettuate elettronicamente e automaticamente utilizzando l'interconnessione tra il registro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]] **e qualsiasi altro sistema informatico futuro.**

Or. en

## Emendamento 328

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

##### *Emendamento*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene, **di cibersicurezza, di tutela della vita privata** e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

Or. en

## Emendamento 329

**Christel Schaldemose**

### Proposta di regolamento

## Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

### *Emendamento*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene, **di cibersicurezza, di tutela della vita privata** e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

Or. en

## Emendamento 330

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento

## Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

### *Emendamento*

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, **di cibersicurezza**, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

Or. en

## Emendamento 331

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

### Proposta di regolamento

## Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***c bis) esamina i rischi, compresi quelli per la salute mentale e fisica, che possono sorgere quando il giocattolo o il gioco intelligente o connesso è utilizzato secondo la finalità prevista oppure in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile.***

**Emendamento 332**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) esamina i rischi, compresi quelli per la salute mentale e fisica, che possono sorgere quando il giocattolo o il gioco intelligente o connesso è utilizzato secondo la finalità prevista oppure in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile.*

Or. en

*Motivazione*

*Whereas Recital 14 explains that safety requirements regarding e.g. cybersecurity and protection of personal data should not be set out in the TSR as they are addressed in other legal instruments, such as the Delegated Act for the Radio Equipment Directive, the proposal for a Cyber-Resilience Act and for an AI Act. However, the proposal for a Cyber-Resilience Act and for an AI Act are currently being negotiated. As these pieces of legislation are not finalised yet and they do not specifically address toys, it's difficult to say if they will offer a satisfactory level of child protection. Based on the reasoning that digital risks are a similar issue to chemical risks (i.e. there are general rules on chemicals in the CLP/REACH and there are specific rules on chemicals in toys), it is important to include this here as well*

**Emendamento 333**  
**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) esamina i rischi, compresi quelli per la salute mentale, che possono sorgere quando il giocattolo è utilizzato secondo la finalità prevista e in condizioni di uso*

*improprio ragionevolmente prevedibile.*

Or. en

**Emendamento 334**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) esamina i rischi, compresi quelli per la salute mentale, che possono sorgere quando il giocattolo è utilizzato secondo la finalità prevista e come ragionevolmente prevedibile.*

Or. en

**Emendamento 335**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Nei casi seguenti il fabbricante applica la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato:

3. Nei casi seguenti il fabbricante applica la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato, ***e, se del caso, un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza con livello di affidabilità "elevato" conformemente al regolamento (UE) 2019/881:***

Or. en

**Emendamento 336**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;

*Emendamento*

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione ***pertinente per il giocattolo da esaminare;***

Or. en

**Emendamento 337**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) quando si tratta di giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi che contengono miscele chimiche;***

Or. en

**Emendamento 338**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) quando si tratta di giocattoli connessi oppure che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale quali definiti al regolamento xxx.***

Or. en

## **Emendamento 339**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I fabbricanti applicano la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato, e, se del caso, un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza con livello di affidabilità "elevato" conformemente al regolamento (UE) 2019/881 per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, i giocattoli che includono l'intelligenza artificiale, i giocattoli connessi a Internet, i giocattoli che sono miscele chimiche, i giocattoli che per motivi funzionali non possono essere progettati in modo da eliminare tutti i rischi e i giocattoli che in caso di guasto possono determinare gravi conseguenze sulla salute dei bambini. Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, paragrafo 5 bis (nuovo), per modificare tale elenco, contenuto anche all'allegato IV, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, alla luce del progresso tecnico, dei progressi nelle conoscenze o delle nuove prove scientifiche, inserendo nell'elenco di giocattoli una nuova categoria di giocattoli o rimuovendo da tale elenco una categoria di giocattoli esistente.***

Or. en

## **Emendamento 340**



**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I fabbricanti applicano la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di detto allegato, o, se del caso, un sistema europeo di certificazione della cibersecurity con livello di affidabilità "sostanziale" o "elevato" conformemente al regolamento (UE) 2019/881 per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi, i giocattoli connessi o che funzionano con l'intelligenza artificiale, i giocattoli che sono miscele chimiche, i giocattoli che per motivi funzionali non possono essere progettati in modo da eliminare tutti i rischi, nonché i giocattoli che in caso di guasto possono determinare gravi conseguenze per la salute di un bambino.***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [xxx] per modificare tale elenco, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, alla luce del progresso tecnico, dei progressi nelle conoscenze o delle nuove prove scientifiche, inserendo nell'elenco di giocattoli una nuova categoria di giocattoli o rimuovendo da tale elenco una categoria di giocattoli esistente.***

Or. en

**Emendamento 341**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

## Articolo 23 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato V.

### *Emendamento*

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato V. ***Nei casi in cui il giocattolo o una sua parte sia conforme a norme europee o specifiche comuni, è indicato anche l'elenco delle norme europee e delle specifiche comuni pertinenti.***

Or. en

## Emendamento 342

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento

### Articolo 23 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

### *Emendamento*

2. La documentazione tecnica è redatta ***e costantemente aggiornata dal fabbricante*** in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

## Emendamento 343

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

## Proposta di regolamento

### Articolo 26 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli

### *Emendamento*

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli

organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale, **ma fornisce, su richiesta, informazioni agli operatori economici in merito alle procedure per la valutazione e agli organismi di valutazione della conformità.**

Or. en

#### **Emendamento 344**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'**adeguata** esecuzione dei suoi compiti.

##### *Emendamento*

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente **e risorse adeguate** per l'**efficiente** esecuzione dei suoi compiti.

Or. en

#### **Emendamento 345**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

L'organismo di valutazione della conformità dispone **dei mezzi necessari** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

##### *Emendamento*

L'organismo di valutazione della conformità dispone **delle risorse necessarie** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Or. en

## Emendamento 346

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **soddisfacenti** conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

##### *Emendamento*

b) **ottime** conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

Or. en

## Emendamento 347

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) una conoscenza e una comprensione **adeguate** delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

##### *Emendamento*

c) un'**ottima** conoscenza e una comprensione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

Or. en

## Emendamento 348

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 28 – paragrafo 10

##### *Testo della Commissione*

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità **è tenuto al** segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi

##### *Emendamento*

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità **rispetta il** segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi

compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività ***o delle autorità competenti dell'Unione europea***. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

#### **Emendamento 349**

**Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 10**

##### *Testo della Commissione*

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

##### *Emendamento*

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale ***e i segreti commerciali, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943.***

Or. en

#### **Emendamento 350**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 31 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica a norma del presente regolamento all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

##### *Emendamento*

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica a norma del presente regolamento all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito ***o in qualsiasi altro Stato membro in cui intende esercitare le sue***

*attività.*

Or. en

**Emendamento 351**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Quando adottano le misure previste dal presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri tengono debitamente conto del principio di precauzione.***

Or. en

**Emendamento 352**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri esercitano le loro attività tenendo debitamente conto del principio di precauzione.***

Or. en

**Emendamento 353**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **delle persone**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **dei bambini**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato **su loro richiesta debitamente motivata**.

Or. en

**Emendamento 354**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contempli tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici **e i fornitori di mercati online** interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

**Emendamento 355**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

*Emendamento*

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. ***Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro che ha adottato le misure provvisorie per vietare o limitare il giocattolo, altri Stati membri possono decidere di adottare le opportune misure provvisorie.***

Or. en

**Emendamento 356**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) carenze nella procedura di esame UE del tipo di cui all'articolo 22.***

Or. en

**Emendamento 357**

**Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di



informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020, **e di applicare rigorosamente l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, data la vulnerabilità dei bambini ai prodotti difettosi, non sicuri e contraffatti.**

Or. en

### **Emendamento 358**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 50.***

Or. en

### **Emendamento 359**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia motivi per credere che una misura nazionale possa essere contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.

*Emendamento*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafi 3 e 4, **e all'articolo 44, paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)**, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia motivi per credere che una misura nazionale possa essere contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.

Or. en

**Emendamento 360**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Fatto salvo l'articolo 41, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti in relazione a un giocattolo, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

*Emendamento*

1. Fatto salvo l'articolo 41, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge, **tra l'altro**, a una delle conclusioni seguenti in relazione a un giocattolo, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

Or. en

**Emendamento 361**

**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) *la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 16;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 362**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) *la marcatura CE non è stata apposta;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 363**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) il giocattolo non è conforme ai requisiti relativi ai prodotti di cui all'articolo 5;*

Or. en

**Emendamento 364**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) il giocattolo non reca, se del caso, un'avvertenza generale a norma dell'articolo 6;***

Or. en

**Emendamento 365**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quater) le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 22 non sono rispettate.***

Or. en

**Emendamento 366**

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un giocattolo messo a disposizione sul mercato, seppur conforme ai requisiti particolari di sicurezza, presenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, chiede ***all'operatore economico interessato*** di adottare tutte le opportune misure entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato, tenendo conto della natura del rischio, per

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un giocattolo messo a disposizione sul mercato, seppur conforme ai requisiti particolari di sicurezza, presenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, chiede ***agli operatori economici interessati, compresi i fornitori di mercati online***, di adottare tutte le opportune misure entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato,

garantire che il giocattolo, all'atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio, o sia ritirato dal mercato o richiamato.

tenendo conto della natura del rischio, per garantire che il giocattolo, all'atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio, o sia ritirato dal mercato o richiamato.

Or. en

### **Emendamento 367**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un giocattolo messo a disposizione sul mercato, seppur conforme ai requisiti particolari di sicurezza, presenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le opportune misure entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato, tenendo conto della natura del rischio, per garantire che il giocattolo, all'atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio, o sia ritirato dal mercato o richiamato.

##### *Emendamento*

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, ritiene che un giocattolo messo a disposizione sul mercato, seppur conforme ai requisiti particolari di sicurezza, presenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato, ***compresi i fornitori di mercati online***, di adottare tutte le opportune misure entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato, tenendo conto della natura del rischio, per garantire che il giocattolo, all'atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio, o sia ritirato dal mercato o richiamato.

Or. en

### **Emendamento 368**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul rispettivo mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.***

Or. en

## Emendamento 369

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

## Proposta di regolamento

### Articolo 45 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 45 bis***

##### ***Banca dati paneuropea degli infortuni***

- 1. La Commissione europea istituisce e coordina una banca dati paneuropea degli infortuni che contempla tutti i tipi di infortunio causati dai giocattoli.***
- 2. Le competenti autorità di vigilanza del mercato istituite dagli Stati membri contribuiscono alla creazione della banca dati e vi inseriscono, sulla base di una metodologia comune, informazioni sugli infortuni complete e conformi alla legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati.***
- 3. La Commissione sostiene il coordinamento della raccolta dei dati da parte degli Stati membri e il funzionamento della banca dati.***

Or. en

**Emendamento 370**  
**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 45 bis**

***Banca dati paneuropea degli infortuni***

- 1. La Commissione europea istituisce e coordina una banca dati paneuropea degli infortuni che contempla tutti i tipi di infortunio causati dai giocattoli.***
- 2. Le competenti autorità di vigilanza del mercato istituite dagli Stati membri contribuiscono alla creazione della banca dati e vi inseriscono, sulla base di una metodologia comune, informazioni sugli infortuni complete e conformi alla legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati.***
- 3. La Commissione sostiene il coordinamento della raccolta dei dati da parte degli Stati membri e il funzionamento della banca dati.***

Or. en

**Emendamento 371**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 45 bis**

***Banca dati paneuropea degli infortuni***

- 1. La Commissione europea istituisce e coordina una banca dati paneuropea degli***

*infortuni che contempla tutti i tipi di infortunio causati dai giocattoli.*

*2. Le competenti autorità di vigilanza del mercato istituite dagli Stati membri contribuiscono alla creazione della banca dati e vi inseriscono, sulla base di una metodologia comune, informazioni sugli infortuni complete e conformi alla legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati.*

*3. La Commissione sostiene il coordinamento della raccolta dei dati da parte degli Stati membri e il funzionamento della banca dati.*

Or. en

#### **Emendamento 372**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare *l'allegato III* per *adeguarlo* al progresso tecnico e scientifico.

##### *Emendamento*

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare *gli allegati I e III* per *adeguarli* al progresso tecnico e scientifico.

Or. en

#### **Emendamento 373**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*



*5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo), inserendo una nuova categoria di giocattoli nell'elenco dei giocattoli che devono rispettare la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV oppure rimuovendo da tale elenco una categoria di giocattoli esistente.*

Or. en

#### **Emendamento 374**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

##### *Emendamento*

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire **per un periodo di tempo specificato** un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Or. en

#### **Emendamento 375**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

*Emendamento*

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Or. en

**Emendamento 376**

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

*Emendamento*

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Or. en

**Emendamento 377**

**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 46 bis**

***Banca dati paneuropea degli infortuni***

**1. La Commissione europea istituisce e coordina una banca dati paneuropea degli infortuni che contempla tutti i tipi di infortunio causati dai giocattoli.**

**2. Le competenti autorità di vigilanza del mercato istituite dagli Stati membri contribuiscono alla creazione della banca dati e vi inseriscono, sulla base di una metodologia comune, informazioni sugli infortuni complete e conformi alla legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati.**

**3. La Commissione sostiene il coordinamento della raccolta dei dati da parte degli Stati membri e il funzionamento della banca dati.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Data on injuries are scarce and unevenly collected across the EU, making it hard to assess the effect of the toy safety regulatory framework on the protection of consumers' health and safety. Moreover, and contrary to article 48 of the TSD, the draft provisions on the evaluation of the TSR do not include anymore a requirement for Member States to contribute with data on the application of the regulation. This legislative proposal constitutes an occasion to ensure a proper monitoring of the impact and effectiveness of EU safety rules. Injury related data will also inform the work of manufacturers, standardisers and future decision makers. The feasibility of implementing a product-related injury surveillance system within Member States has been amply demonstrated, as well as its cost-efficiency. The Single Market Programme could provide a sound financial base for its setting-up.*

#### **Emendamento 378**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato**.

##### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La**

*Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Or. en

*Motivazione*

*La modifica riprende la consueta formulazione giuridica al fine di inquadrare meglio il potere di delega.*

**Emendamento 379**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

*Emendamento*

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta *i pertinenti portatori di interessi* e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

**Emendamento 380**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

**Emendamento 381**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

*Emendamento*

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati, **l'ECHA** e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

Or. en

**Emendamento 382**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda ispezioni, indagini o audit.*

Or. en

### **Emendamento 383**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 52 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

###### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive **e sono aggravate se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso violazioni delle disposizioni del presente regolamento**. Entro ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

### **Emendamento 384**

**Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 54 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato *fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 42 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato.

Or. en

### **Emendamento 385**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

#### **Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

##### *Emendamento*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

### **Emendamento 386**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 54 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **18** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

**Emendamento 387**

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 54 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **12** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en



## Emendamento 388

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

### Proposta di regolamento

#### Articolo 54 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

##### *Emendamento*

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

## Emendamento 389

Brando Benifei

### Proposta di regolamento

#### Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE e conformi alle disposizioni sostanziali del presente regolamento non sono considerati non conformi a solo motivo della mancanza di un passaporto del prodotto, purché le stesse informazioni contenute nel passaporto siano messe a disposizione dal fabbricante su richiesta delle parti legittimate a tal fine dal presente regolamento.***

**Emendamento 390****Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques****Proposta di regolamento****Articolo 54 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

2. Il capo VII **e 5.1** del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **12** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **12** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

**Emendamento 391****Beata Mazurek****Proposta di regolamento****Articolo 54 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva

*Emendamento*

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva

prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

### **Emendamento 392**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

#### **Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

##### *Emendamento*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

Or. en

### **Emendamento 393**

**Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

*Emendamento*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **66** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

Or. en

**Emendamento 394**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento  
Articolo 54 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

*Emendamento*

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

Or. en

**Emendamento 395**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento  
Articolo 55 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 60 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 60 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. ***Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione del presente regolamento.*** La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio ***ed elabora una sintesi che è messa a disposizione del pubblico. La relazione valuta se il presente regolamento, e in particolare le disposizioni di cui al capo IV, hanno conseguito l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone ed esamina altresì la possibilità di includere i giocattoli adattivi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

### **Emendamento 396**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **60** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

##### *Emendamento*

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **36** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 397**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 55 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **60** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione *sui principali risultati* al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

1. Entro il... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **72** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 398**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 55 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La relazione comprende una valutazione dell'impatto del regolamento sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché una sintesi dettagliata degli effetti positivi e negativi sulle imprese, compresi i costi delle operazioni e la competitività, in particolare per le piccole e medie imprese. Essa include un'analisi basata su dati quantificati.***

**Emendamento 399**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 55 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se **la Commissione lo ritiene opportuno**, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

*Emendamento*

2. Se **del caso**, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 400**  
**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 56 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **24** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

**Emendamento 401**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 56 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **30**

*Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **54**

mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

#### **Emendamento 402**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 56 – comma 3**

###### *Testo della Commissione*

Tuttavia l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

###### *Emendamento*

Tuttavia ***l'articolo 2, paragrafo 3***, l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

#### **Emendamento 403**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato I – parte II – punto 3**

###### *Testo della Commissione*

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea *e* skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

###### *Emendamento*

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, ***monopattini e altri mezzi di trasporto*** destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Or. en

#### **Emendamento 404**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-**



## Marques

### Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

#### *Emendamento*

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, **monopattini e altri mezzi di trasporto** destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Or. en

### Emendamento 405

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

### Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 5

#### *Testo della Commissione*

5. **monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

#### *Motivazione*

*Spostato al punto 3.*

### Emendamento 406

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 5

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**5. *monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;*** *soppresso*

Or. en

**Emendamento 407**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. *puzzle di oltre 500 pezzi;*** *soppresso*

Or. en

**Emendamento 408**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. *puzzle di oltre 500 pezzi;*** *soppresso*

Or. en

**Emendamento 409**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II – punto 14**

*Testo della Commissione*

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

*Emendamento*

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche **o i relativi componenti**, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

Or. en

**Emendamento 410**

**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II – punto 15**

*Testo della Commissione*

15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, **come giochi elettronici per PC** e i relativi supporti di memorizzazione;

*Emendamento*

15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento e i relativi supporti di memorizzazione, **a meno che il software interattivo non sia espressamente concepito per i bambini e ad essi destinato o non si possa ragionevolmente prevedere che i bambini ci giochino, come giochi elettronici per PC e smartphone;**

Or. en

**Emendamento 411**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II – punto 15**

*Testo della Commissione*

15. software interattivi destinati al

*Emendamento*

15. software interattivi destinati al

tempo libero e all'intrattenimento, **come giochi elettronici per PC** e i relativi supporti di memorizzazione;

tempo libero e all'intrattenimento e i relativi supporti di memorizzazione, **a meno che il software interattivo non sia espressamente concepito per i bambini e ad essi destinato o non si possa ragionevolmente prevedere che i bambini ci giochino, come giochi elettronici per PC e smartphone;**

Or. en

#### **Emendamento 412**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte II bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Libri per bambini di età superiore a 36 mesi, fatti interamente di carta e/o cartone, senza materiali o componenti ulteriori.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Books for children, which are made only of paper and cardboard do not pose any risks to children in relation to the safety concerns covered by this Regulation. Their categorization as toys is currently based on Commission guidelines dating from 2011, that do not provide enough legal certainty. The guidance itself states, that ordinary reading books and ordinary educational books are not toys. For legal clarity, this should be clarified in the Annex itself. Paper/cardboard books for children aged 4, 8, and even 12 or 13 are sometimes required to pass numerous costly tests, with no justification other than the fact that they are considered to be toys according to entirely non-objective criteria like the number of pages or the colours used. Two books identical in shape and composition can be considered to be a toy or not, purely on the basis of the number of illustrations they contain, which makes no sense from a safety point of view. Books are still covered by the General Product Safety Regulation and REACH, which ensures the safety level required. As soon as other materials as paper or cardboard is used in the book, such as glitter or plastic, the book should of course remain subject of this Regulation. It is not clear, why Puzzles with less than 500 pieces, should be outside the scope, while paper books remain inside.*

## Emendamento 413

Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

### Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 10

#### *Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

#### *Emendamento*

10. I giocattoli ***destinati a produrre suoni*** devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori limite devono essere fissati mediante un atto delegato che consideri le categorie di età, previa consultazione di esperti medici.***

Or. en

## Emendamento 414

Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques

### Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 10

#### *Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

#### *Emendamento*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori massimi non devono superare la metà di quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE.***

Or. en

## Emendamento 415

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

### Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 10

*Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

*Emendamento*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori massimi non devono superare quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE.***

Or. en

**Emendamento 416**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte I – punto 10**

*Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

*Emendamento*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori massimi non devono superare quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE.***

Or. en

**Emendamento 417**

**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte I – punto 10**

*Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non

*Emendamento*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non

possa danneggiare l'udito dei bambini.

possa danneggiare l'udito dei bambini,  
*purché i giocattoli in questione siano  
progettati per produrre un suono.*

Or. en

#### **Emendamento 418**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato II – parte I – punto 10**

##### *Testo della Commissione*

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti *considerando* i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

##### *Emendamento*

10. I giocattoli *destinati a produrre suoni* devono essere progettati e costruiti, *per quanto riguarda* i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

Or. en

##### *Motivazione*

*Le imprese non dovrebbero essere considerate responsabili dei rumori non intenzionali emessi dai loro prodotti, dal momento che non è chiaro come misurare tali suoni non intenzionali.*

#### **Emendamento 419**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 5**

##### *Testo della Commissione*

5) classi di pericolo 3.9 e 3.10;

##### *Emendamento*

5) classi di pericolo 3.9, 3.10 e **3.11**;

Or. en

**Emendamento 420**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 6**

*Testo della Commissione*

6) *classe* di pericolo 4.1;

*Emendamento*

6) *classi* di pericolo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4;

Or. en

**Emendamento 421**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte III – punto 2**

*Testo della Commissione*

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

*Emendamento*

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele, *come i colori a dita o la plastilina*, devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, *nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009*.

Or. en

**Emendamento 422**

**Vlad-Marius Botoș, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte III – punto 7 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) ai componenti di giocattoli *necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo*, qualora la

*Emendamento*

c) ai componenti di giocattoli, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per



sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione.

inalazione.

Or. en

**Emendamento 423**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – parte III – punto 7 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) ai componenti di giocattoli ***necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo***, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione.

*Emendamento*

c) ai componenti di giocattoli, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione, ***quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.***

Or. en

**Emendamento 424**  
**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – parte III – punto 8**

*Testo della Commissione*

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

*Emendamento*

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole ***o per bambini***, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

---

<sup>43</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

**Emendamento 425**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – parte IV – punto 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

*Emendamento*

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche **dannose**, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

*Motivazione*

*La disposizione è in linea con la direttiva vigente. Le scariche elettrostatiche non sono pericolose per la salute e si producono comunemente.*

**Emendamento 426**  
**Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – parte IV bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I giocattoli devono essere progettati, sviluppati, prodotti, fabbricati e aggiornati garantendo un livello adeguato di cibersicurezza e di tutela della vita privata, proporzionato ai rischi che tali giocattoli pongono alla salute e alla sicurezza dei bambini, tenendo conto dell'uso previsto o degli usi impropri ragionevolmente prevedibili, di qualsivoglia rischio di impatto negativo sulla salute e sulla sicurezza dei bambini e del comportamento di questi ultimi.***

*I giocattoli devono essere conformi alle normative dell'Unione pertinenti in materia di cibersecurity, vita privata e sistemi di intelligenza artificiale, in particolare alle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento [...] relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (legge sulla ciberresilienza).*

Or. en

#### **Emendamento 427**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte V – punto 2**

##### *Testo della Commissione*

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

##### *Emendamento*

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi ***o a essere portati alla bocca*** devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Or. en

#### **Emendamento 428**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte VI bis (nuova)**

**Parte VI bis**

**Cybersicurezza**

**1. I giocattoli devono essere progettati, sviluppati, prodotti e, se del caso, aggiornati in modo da garantire un livello di protezione della cybersicurezza proporzionato ai rischi per la salute e la sicurezza dei bambini che possono essere causati da un incidente di cybersicurezza. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare eventuali incidenti di cybersicurezza o ridurre i rischi associati mediante una sicurezza intrinseca, tenendo conto dell'uso previsto o degli usi impropri ragionevolmente prevedibili, di qualsivoglia rischio di impatto negativo sulla salute e sulla sicurezza degli utilizzatori e del comportamento dei bambini.**

**2. I giocattoli devono essere conformi alle normative dell'Unione pertinenti in materia di cybersicurezza. In particolare, i giocattoli devono essere conformi alle prescrizioni specifiche relative alla cybersicurezza di cui all'allegato I del regolamento XX/XX relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (legge sulla ciberresilienza).**

Or. en

**Emendamento 429**

**Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoș**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 2**

*Testo della Commissione*

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate nei giocattoli **destinati ai bambini di età inferiore a 36**

*Emendamento*

2. Le **N**-nitrosammine e le sostanze **N**-nitrosabili sono vietate nei giocattoli, qualora la migrazione di tali sostanze sia

*mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.*

pari o superiore a:

*Tabella - Valori limite per gli elastomeri*

**TIPO DI PRODOTTO**

*a) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca o con probabilità di essere portati alla bocca*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,01*

*sostanze N-nitrosabili mg/kg: 0,1*

*b) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi che non rientrano nella lettera a)*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05*

*sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1*

*c) giocattoli destinati a bambini di età pari o superiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05*

*sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1*

*d) palloncini*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05*

*sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1*

*e) colori a dita*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,02*

*sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1*

Or. en

**Emendamento 430**

**Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi**

**Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate nei giocattoli **destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca**, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a **0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili**.

2. Le *N*-nitrosammine e le sostanze *N*-nitrosabili sono vietate nei giocattoli, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a:

*a) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca o con probabilità di essere portati alla bocca:*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,01; sostanze N-nitrosabili mg/kg: 0,1;*

*b) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi che non rientrano nella lettera a):*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05; sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1;*

*c) giocattoli destinati a bambini di età pari o superiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca:*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05; sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1;*

*d) palloncini:*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,05; sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1;*

*e) colori a dita:*

*N-nitrosammine mg/kg: 0,02; sostanze N-nitrosabili mg/kg: 1.*

Or. en

#### **Emendamento 431**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate nei giocattoli **destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, qualora** la migrazione di tali sostanze **sia pari o superiore** a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate nei giocattoli. La migrazione di tali sostanze **dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte non deve essere** superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.

Or. en

#### **Emendamento 432**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. I giocattoli non contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e bisfenoli, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi il limite di rilevabilità nel materiale omogeneo.**

Or. en

#### **Emendamento 433**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca non contengono fragranze.**

Or. en

#### **Emendamento 434**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 4 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***100 mg/kg***:

##### *Emendamento*

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***il limite di rilevabilità***:

Or. en

#### **Emendamento 435**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – parte A – punto 4 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***100 mg/kg***:

##### *Emendamento*

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***il limite di rilevabilità***:

Or. en

#### **Emendamento 436**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**



## Allegato II – parte B – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

[...]

*soppresso*

Or. en

### Emendamento 437

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### Proposta di regolamento

**Allegato II – parte B – punto 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **100** mg/kg:

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **10** mg/kg:

Or. en

### Emendamento 438

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### Proposta di regolamento

**Allegato III – punto 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, **da un** pittogramma **generico come il** seguente:

***Le avvertenze presentano le seguenti caratteristiche:***

***a) si devono distinguere chiaramente dallo sfondo;***

*b) devono utilizzare un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;*

*c) l'altezza del carattere deve essere pari o superiore a 1,4 mm;*

*d) l'interlinea deve essere adeguata per consentire la facile leggibilità della dimensione del carattere prescelta;*

*e) la spaziatura deve essere adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto.*

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, *dal* pittogramma seguente:

Or. en

#### **Emendamento 439**

**Beata Mazurek**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 1 – comma 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

*Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente:*

##### *Emendamento*

*Il "segnale di avvertimento" deve essere collocato in evidenza per informare delle avvertenze mediante il pittogramma seguente:*

Or. en

##### *Motivazione*

*Onde evitare confusione, occorre collocare sull'imballaggio un unico segnale di avvertimento evidente. L'imposizione ai fabbricanti di molteplici prescrizioni si traduce in un imballaggio fitto di indicazioni. Una quantità eccessiva di segnali di avvertimento porta il cliente a perdere di vista gli elementi più salienti nelle informazioni fornite e a trascurare informazioni importanti.*

#### **Emendamento 440**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – punto 1 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come *il seguente*:

*Emendamento*

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come *segue*:

Or. en

**Emendamento 441**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte I – punto 4**

*Testo della Commissione*

- 4. Marcatura CE e passaporto del prodotto**
- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo giocattolo che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.**
- 4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 442**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo giocattolo che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 443**  
**Antonius Manders**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo giocattolo che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE **fisica o digitale** a ogni singolo giocattolo che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Or. en

*Motivazione*

*Con la marcatura CE il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili. Tale obbligo potrebbe essere assolto anche mediante il passaporto del prodotto, che il fabbricante dovrebbe creare per fornire informazioni sulla conformità del giocattolo al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile.*

**Emendamento 444**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **il** prodotto è

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per **almeno la durata di vita prevista**

stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

***oppure*** 10 anni dalla data in cui ***l'ultimo modello del*** prodotto è stato immesso sul mercato, ***a seconda di quale sia il periodo più lungo***. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Or. en

**Emendamento 445**  
**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.2**

*Testo della Commissione*

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

*Emendamento*

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per ***almeno*** 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Or. en

**Emendamento 446**  
**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Allegato IV – parte II – punto 9**

*Testo della Commissione*

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui ***il*** giocattolo è stato immesso sul mercato.

*Emendamento*

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per ***almeno*** 10 anni dalla data in cui ***l'ultimo modello del*** giocattolo è stato immesso sul mercato.

**Emendamento 447**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte II bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Parte II bis Modulo B bis (nuovo):  
giocattoli che devono essere oggetto della  
procedura di esame UE del tipo***

***1. Giocattoli destinati a bambini di età  
inferiore a 36 mesi;***

***2. giocattoli che includono l'intelligenza  
artificiale;***

***3. giocattoli connessi a Internet;***

***4. giocattoli che sono miscele chimiche;***

***5. giocattoli che, per motivi funzionali,  
non possono essere progettati in modo da  
eliminare tutti i rischi;***

***6. giocattoli che in caso di guasto possono  
determinare gravi conseguenze sulla  
salute dei bambini.***

**Emendamento 448**

**Christel Schaldemose**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – parte III – punto 3 – punto 3.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3.1. Il fabbricante appone la  
marcatrice CE a ogni singolo prodotto  
conforme al tipo descritto nel certificato  
di esame UE del tipo e alle prescrizioni***

***soppresso***

*applicabili dello strumento legislativo.*

Or. en

#### **Emendamento 449**

**Katrin Langensiepen, Alexandra Geese, Kim Van Sparrentak, Malte Gallée, Anna Cavazzini**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte III – punto 3 – punto 3.2**

##### *Testo della Commissione*

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **il** giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

##### *Emendamento*

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per **almeno la durata di vita prevista oppure 10 anni** dalla data in cui **l'ultimo modello del** giocattolo è stato immesso sul mercato, **a seconda di quale sia il periodo più lungo**. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Or. en

#### **Emendamento 450**

**Christel Schaldemose**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte III – punto 3 – punto 3.2**

##### *Testo della Commissione*

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui **il** giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

##### *Emendamento*

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che resti disponibile per **almeno 10 anni** dalla data in cui **l'ultimo modello del** giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Or. en

### **Emendamento 451**

**Brando Benifei, Christel Schaldemose, Laura Ballarín Cereza, Maria-Manuel Leitão-Marques**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato V – punto 5**

###### *Testo della Commissione*

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato;

###### *Emendamento*

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato, *se del caso*;

Or. en

### **Emendamento 452**

**Christel Schaldemose**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato V – punto 6 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**6 bis) la marcatura CE; e**

Or. en

###### *Motivazione*

*While the CE marking is a way for manufacturers to indicate that their toy is in conformity with the applicable requirements in this legislation, it's not a guarantee of toy safety. Its appearance on toys and many other products is misleading for consumers, also because not all consumer goods are required to bear it. It leads to curious examples like a bed for a baby being exempted from having to bear the CE marking, contrary to a bed for a baby doll, which as toy, must carry it. The CE Marking should therefore be removed from the toy or its packaging and relegated to the technical file (as well as to the DPP pursuant to article 17 and annex VI of this Regulation). In this regard, it is also important to add an indent about the CE marking in annex V regarding the elements to be included in the technical documentation.*

### **Emendamento 453**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**



**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – parte I – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) oggetto del passaporto  
(identificazione del giocattolo che ne  
consente la tracciabilità, **compresa**  
**un'immagine a colori di chiarezza**  
**sufficiente a consentire l'identificazione**  
**del giocattolo**);

*Emendamento*

d) oggetto del passaporto  
(identificazione del giocattolo che ne  
consente la tracciabilità);

Or. en

**Emendamento 454**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy  
Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias  
Echeverría**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – parte I – lettera k**

*Testo della Commissione*

**k) qualsiasi sostanza che desta**  
**preoccupazione presente nel giocattolo.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 455**  
**Beata Mazurek**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – parte I – lettera k**

*Testo della Commissione*

**k) qualsiasi sostanza che desta**  
**preoccupazione presente nel giocattolo.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*La soppressione della prescrizione è fondamentale perché potrebbe indurre i consumatori in*

*inganno facendo pensare loro che il prodotto non è sicuro. In generale, la prescrizione si spinge oltre quanto necessario per garantire la sicurezza dei prodotti e informazioni tecniche ulteriori potrebbero essere inserite nella documentazione tecnica più dettagliata a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato.*

**Emendamento 456**

**Andreas Schwab, Maria da Graça Carvalho, Lara Comi, Arba Kokalari, Geoffroy Didier, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Pablo Arias Echeverría**

**Proposta di regolamento**

**Allegato VI – parte II bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***immagine o disegno del giocattolo.***

Or. en

*Motivazione*

*La normativa in materia di progettazione ecocompatibile non richiede un'immagine e occorre pertanto mantenere la coerenza.*